

MODALITA'

- 22) L'ASSISTENZA (garanzie da 1 a 10) si ottiene telefonando al N° di Milano **02/58286384**

Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della tessera, quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

- 23) PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE sostenute dal viaggiatore e gli indennizzi per infortuni aeronautici, dovrà essere inviata a:

Navale Assicurazioni S.p.A.
C.P. 1107 MILANO – e-mail NAVALESOS@NAVALE.IT

La relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:

- 1) Cognome, nome, indirizzo e numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;
- 2) Diagnosi del medico locale;
- 3) Originali delle fatture o ricevute pagate.

- 24) Per ottenere il RIMBORSO IN CASO DI DANNI O PERDITE AL BAGAGLIO, il viaggiatore dovrà inviare a Navale Assicurazioni S.p.A., allo stesso indirizzo indicato al precedente punto 23 i seguenti documenti:

- 1) Cognome, nome, indirizzo e numero e lettera di serie della tessera Navale SOS;
- 2) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

- 3) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perditi o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
- 4) **In caso di bagagli affidati al vettore aereo:** copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso.

In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta.

In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'Autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta;

- 5) **In caso di acquisti di prima necessità:** gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

NAVALE S.O.S.

NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE FERRARA
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
CON R.D.L. DEL 29-4-1923 N. 966

ASSISTENZA

- 1) CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA

Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

- 2) INVIO DI MEDICINALI URGENTI QUANDO IL VIAGGIATORE necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

- 3) RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

- 4) RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto, nonché rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

- 5) TRASPORTO DELLA SALMA del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

- 6) RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

- 7) RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

N.B. Le prestazioni dal 3 al 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro un limite di lire 1.500.000.

- 8) VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente

- 9) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'interprete assumendosene i relativi costi per il solo tempo necessario alla sua azione professionale con il massimo di lire 1.000.000.

- 10) ASSISTENZA LEGALE quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero per la difesa del viaggiatore.

Inoltre anticipa contro adeguata garanzia bancaria e, fino al limite di lire 5.000.000, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta al giudice.

SPESE MEDICHE

- 11) La seguente garanzia è prestata direttamente da Navale Assicurazioni S.p.A. che:

- **provvederà** con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure
- **rimborserà** le spese incontrate (per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti previsti al punto 23 del capitolo Modalità.

Per spese superiori a lire 2.000.000 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva dalla Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per le spese di prestazioni sanitarie e di trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

- all'Estero lire 10.000.000
- in Italia lire 500.000

deducendo dall'importo risarcibile la franchigia di lire 70.000 per evento.

GARANZIA BAGAGLIO

- 12) **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** entro la somma assicurata di lire 1.000.000, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento. In nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a lire 100.000.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

- a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altro oggetti di valore
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili dall'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

- 13) **SPESE DI PRIMA NECESSITA'**. In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, Navale Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di lire 200.000, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

14) **LIMITAZIONI DELLA COPERTURA:**

il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Navale Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

La Società liquiderà l'importo del danno entro il massimale di polizza dopo aver ricevuto la documentazione necessaria per esprimere l'azione di rivalsa verso il responsabile (art.24).

- 15) La garanzia vale solo per indennizzi superiori a lire 70.000

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

- 16) La garanzia copre il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che il viaggiatore, i suoi familiari (coniuge, figlio, fratelli, genitore, suocero, genero, nuora) o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- a) rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto da Navale S.O.S.;
b) ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione del viaggio;
c) rientro anticipato quando il viaggiatore deve rientrare anticipatamente alla sua residenza a causa del decesso di un familiare (come sopra definito) suo o del compagno di viaggio iscritto contemporaneamente;
d) è ammesso, per il 50% della quota di viaggio, il rimborso anche quando l'interruzione del viaggio-soggiorno avviene a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al viaggio. Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio.

In ogni caso il rimborso non potrà superare lire 5.000.000 per evento.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagni di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, il viaggiatore è tenuto ad inviare a Navale Assicurazioni S.p.A., i seguenti documenti:

certificato di morte o di ricovero;
stato di famiglia
scheda di iscrizione

DANNI DA SCASSO DI FISSI ED INFISSI

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dal viaggiatore, entro un limite per annualità assicurata di lire 3.000.000, per danni a infissi ed infissi conseguenti a scasso per furto o tentato furto perpetrato da ignoti, durante la sua assenza dalla propria dimora abituale determinata dai viaggi descritti al successivo art.21.

Il rimborso verrà effettuato previa presentazione di idonea documentazione comprovante il fatto avvenuto, copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e le spese sostenute.

INFORUNI AERONAUTICI

L'assicurazione è estesa agli infortuni che il viaggiatore subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
da aeroclubs.

Capitali assicurati per persona:

lire 100.000.000 per il caso di morte
lire 100.000.000 per il caso di invalidità permanente
beneficiari in caso di morte: eredi legittimi e testamentari.

Franchigia per invalidità permanente:

la società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado no superiore al 50% della totale; se invece l'invalidità permanente è superiore al 50% della totale, la Società liquida al 100% della totale.

Il limite di risarcimento resta comunque fissato in lire 10.000.000.000

Per aeromobile in caso di più assicurati con la Navale Assicurazioni S.p.A.

ESCLUSONI E NORME GENERALI

Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a :

- dolo o incuria del viaggiatore;
guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico.

Sono inoltre escluse:

- h) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
i) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
j) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura, e campionari;
k) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
l) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
m) le perdite, danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla Navale Assicurazioni S.p.A. oltre 30 giorni dal loro verificarsi.

Le garanzie valgono per viaggi, intendendosi per tali il servizio di trasporto e/o di soggiorno, acquistati presso l'agenzia che ha rilasciato la presente tessera entro l'anno solare 2000 ed iniziati entro il 31 gennaio 2001, comunque effettuati, sempreché portino il beneficiario ad oltre 100 Km di distanza dall'abituale luogo di dimora.